Comune di Pordenone

REGOLAMENTO SPECIALE
“NORME CONCERNENTI L’ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI PORDENONE”

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 23 luglio 1998
Testo entrato in vigore in data 06 ottobre1998

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 8 giugno 2015.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 23 gennaio 2023

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30 settembre 2024

ART. 1 – Definizioni generali

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualifica di Agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza in via continuativa.

2. Presso la sede del Corpo di Polizia Locale può essere allestito un locale deposito armi, opportunamente organizzato e con idonei sistemi di sicurezza, controllo accessi e protezioni attive e passive, ove il personale può depositare la propria arma assegnata ed il munizionamento in autonomia, purché sia predisposto un sistema di rilevamento dell'accesso e del deposito totalmente automatizzato.

ART. 2 - Armamento

1. Il Sindaco, con suo provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale, e del relativo munizionamento.

2. Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con il minimo di un'arma.

ART. 3 – Procedure

1. Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

2. Sono fatte salve le procedure di ottenimento del nulla osta Questurile per l'acquisto e lo smaltimento delle armi comuni da sparo e delle munizioni.

ART. 4 – Dotazioni al personale

1. L'arma in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale di cui all'art. 1 è una pistola semiautomatica di calibro consentito dalla vigente legge, iscritta al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18.4.1975 n. 110 e successive modifiche.

2. Gli agenti cui sia assegnata l'arma di cui al comma 1 sono muniti di n. 2 caricatori e 30 cartucce del calibro idoneo all'armamento in dotazione.

3. Gli agenti che prestano servizio in base al successivo articolo 5 sono altresì dotati di bastone distanziatore riconosciuto secondo le caratteristiche del decreto Legislativo n. 121 del 29 settembre 2013 e con la Circolare esplicativa del Ministero dell'Interno n.557/PAS/I 0900(27)9 del 28 luglio 2014.

4. Per i servizi di Polizia rurale e zoofila è prevista la dotazione di n. 2 fucili da caccia.

5. E' prevista inoltre la dotazione di sciabole, per i servizi di guardia d'onore e per gli Ufficiali, in occasione di feste, funzioni pubbliche e per servizi di rappresentanza su disposizione del Comandante del Corpo.

6. Il personale di Polizia Locale, al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza e che presta servizi esterni in base al successivo articolo 5, è altresì dotato di strumenti di contenzione quali manette e dispositivi di tutela dell'incolumità personale tra cui bombolette spray irritanti antiaggressione al peperoncino, prive di effetti lesivi e permanenti, rispondenti alle caratteristiche previste dal D.M. 12 maggio 2011, n. 103. L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego, sono demandati al Comandante del Corpo.

   Per gli strumenti di contenzione e i dispositivi di autotutela è prevista l'adozione di un apposito registro di carico e scarico, nel quale sono annotati la presa in carico e la restituzione degli stessi nonché le sostituzioni delle parti soggette a consumo o a deterioramento.
   Fermo restando quanto previsto dall'art 29 del regolamento del Corpo, il personale deve presentare immediata relazione al Comandante riguardante le circostanze che hanno portato all'utilizzo, anche parziale, dei dispositivi di autotutela o degli strumenti di contenzione, indipendentemente dalla redazione di eventuali atti di Polizia Giudiziaria che ne potranno conseguire.
   Nei servizi in borghese i dispositivi dovranno essere occultati.

ART. 4 BIS – Impiego delle armi comuni ad impulsi elettrici.

1. In applicazioni delle previsioni dell'art. 19, comma 3 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, così come convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, le armi comuni ad impulsi elettrici sono assegnate come dotazione di reparto al personale deputato ai servizi di Pronto Intervento e Sicurezza Urbana debitamente formato.

2. Le armi comuni ad impulsi elettrici costituiscono dotazione di reparto e sono assegnate alle unità deputate con provvedimento del Comandante del Corpo.

3. In conformità con il piano di formazione interna disposto dal Comandante di Corpo, la Segreteria del Comandante programma le attività di formazione per il personale da abilitare all'uso dell'Arma ad impulsi elettrici e le sessioni di addestramento.

4. Il Corpo di Polizia Locale può avvalersi, per le attività formative, del personale interno eventualmente in possesso dei requisiti tecnici abilitanti (formatori interni e formatori master).

ART. 5 – Servizi armati

1. Secondo le indicazioni dell'art. 6 D.M.I. 4.3.1987 n. 145, i servizi che debbono essere svolti con personale dotato d'arma assegnata in via continuativa sono i seguenti:
   - servizi di vigilanza e protezione della Casa comunale e delle sedi degli Uffici del Corpo e degli immobili comunali;
   - servizi di vigilanza dell'armeria del Corpo;
   - servizi diurni e notturni di vigilanza e prevenzione delle attività criminose;
   - tutti i servizi esterni comunque effettuati siano essi automontati, motomontati, ciclomontati o appiedati;
   - servizi di pronto intervento;
   - servizi di ausilio alle operazioni della protezione civile;
   - servizi di scorta, compresa la scorta d'onore al gonfalone della Città.

   Il personale che svolge servizio interno è esentato dall'obbligo di portare l'arma nella fondina ma ha l'obbligo di tenere la stessa in immediata disponibilità.
   Con disposizione del Comandante possono essere esonerati dal porto di armi, di strumenti di contenzione e di dispositivi di autotutela, gli appartenenti al Corpo che sono comandati ad

espletare servizi o attività d'istituto le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali mezzi.

2. Per gli altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo, l'arma è assegnata di volta in volta secondo specifiche esigenze di servizio.

ART. 6 – Modalità di porto ed impiego

1. Per le modalità del porto dell'arma e della sua custodia valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno del 4 Marzo 1987 n. 145, e 18.4.1975 n. 110 e successive modifiche.

ART. 7 – Servizi armati fuori territorio

1. Per i servizi espletati fuori dall'ambito del territorio del Comune per soccorso od in supporto o in sostituzione ad altri organi di Polizia, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi intercorsi fra le amministrazioni interessate.

2. Dei contingenti che effettuano servizio con armi, fuori dal territorio comunale, deve essere data comunicazione da parte del sindaco ai Prefetti competenti per territorio.

ART. 8 – Addestramento al tiro

1. Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145 della legge 28 maggio 1981 n. 286 del D.M.I. 18 agosto 1989 n. 341.

2. Ogni appartenente al Corpo di Polizia Locale in possesso di qualifica di P.S., dovrà recarsi presso la sede del Tiro a Segno Nazionale di Pordenone almeno 3 volte nel corso dell'anno, per esercitarsi nel maneggio e nell'uso dell'arma in dotazione, sparando con la stessa, in ogni sessione di tiro, almeno 50 cartucce. I punteggi conseguiti saranno riportati in un apposito documento che, controfirmato dal commissario di tiro designato dal T.S.N., sarà conservato presso il Comando di Polizia Locale a riprova dell'avvenuto addestramento.

3. Le spese sostenute per l'addestramento degli appartenenti al corpo, il noleggio della linea di tiro, l'acquisto delle cartucce e l'assistenza dei commissari del Tiro a Segno Nazionale, trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio Comunale.

4. Periodicamente, in accordo con l'amministrazione comunale, il Tiro a Segno Nazionale di Pordenone organizzerà appositi stage di tiro pratico per gli appartenenti alla Polizia Locale della città, ai quali sarà assoggettato tutto il personale del Corpo.